

CITTÀ DI NICHELINO
Città Metropolitana di Torino

Proposta n.
di
DELIBERAZIONE
AREA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA

Luca Benedetto



L'ASSESSORE COMPETENTE

Sindaco Giampiero Tolardo

per LA GIUNTA COMUNALE

per X IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31/12/2019 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 e s.m.i. - Ratifica deliberazione della G.C. n. 160 del 30.12.2020

Richiamato il D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1. [...] le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione [...]”

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4”;

Atteso:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell’economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l’analisi dell’assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;

Vista la deliberazione della G.C. n. 160 del 30.12.2020, avente ad oggetto “Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31/12/2019 ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 e s.m.i.”, richiamata integralmente ai fini del presente atto anche se non materialmente allegata, con la quale, si approvava la ricognizione delle società partecipate come disposto dall’art. 20 del D. Lgs. 175/2016, accertando che alla data del 31.12.2019 il Comune di Nichelino deteneva una partecipazione pari al 2,24812% nella Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.);

Dato atto che al momento dell’adozione del provvedimento sopra citato non era stato possibile, per motivi meramente organizzativi, convocare il Consiglio comunale;

Ritenuto comunque opportuno, stante la generale competenza consigliare in materia di partecipazioni societarie, ratificare, nel primo consiglio comunale utile, l’atto di ricognizione approvato dalla Giunta comunale sopra indicato;

Dato atto che il provvedimento adottato dall’Amministrazione comunale sopra richiamato non costituisce un piano di razionalizzazione;

Visti e qui richiamati i seguenti provvedimenti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21.02.2017 ad oggetto “RICOGNIZIONE STRAORDINARIA PARTECIPATE – D. LGS. N. 175 DEL 19/8/2016”;

- Deliberazione del C.C. n. 78 del 20.12.2018 ad oggetto “Riconnessione ordinaria delle Partecipazioni di cui all’art 20 D. Lgs. n. 175/2016”;
- Deliberazione della G.C. n. 226 del 30.12.2019 ad oggetto “RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL’ART. 20 D. LGS. N. 175/2016”;
- Deliberazione del C.C. n. 8 del 04.02.2020 ad oggetto “RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL’ART. 20 D. LGS. N. 175/2016”;

Dato atto che nei citati atti di riconnessione è sempre stata rilevata una singola partecipazione nella società Smat S.p.A., società affidataria della gestione del servizio idrico integrato da parte dell’ATO3 Torinese, di cui il Comune di Nichelino è parte, e per tale motivo sussistono i presupposti per il mantenimento della partecipazione da parte del Comune;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

Dato atto che “Smat S.p.A.”, società nella quale il Comune di Nichelino detiene una partecipazione diretta pari al 2,24812 %, ha comunicato in data 17 dicembre 2018, poi ribadito in data 13 dicembre 2019 e confermato in data 17 novembre 2020 (con note agli atti dell’Ente), con riferimento alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 che, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del D. Lgs. n. 175/2016, sarebbe esclusa dall’applicazione del decreto citato avendo adottato entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all’emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;

Ritenuto comunque opportuno, con il presente provvedimento riconnitorio, dare atto del mantenimento della partecipazione nella società Smat S.p.A.;

Considerato che la riconnessione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Dato atto che sul presente provvedimento non è stato richiesto il parere del Collegio dei Revisori, in quanto trattasi di ratifica di mero atto riconnitorio delle partecipazioni detenute dall’Ente e non di “modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni” indicati nella previsione dell’art. 239 c. 1 lett. b) punto 3 tra le materie per cui è obbligatorio il parere dell’organo di revisione;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i., così come sostituito dall’art. 3 del D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012 n. 213, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Dirigente competente e dell’incaricato di Posizione Organizzativa del Servizio Bilancio e Contabilità, allegati alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa;

PROPONE

Di richiamare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di ratificare il provvedimento della G.C. n. 160 in data 30.12.2020, di ricognizione delle società partecipate come disposto dall'art. 20 del D. Lgs.175/2016, accertando che alla data del 31.12.2019 il Comune di Nichelino deteneva una partecipazione pari al 2,24812% nella Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.);

Di dare atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

Di dare atto che il presente provvedimento ha riflessi diretti sulla situazione patrimoniale dell'ente;

Di trasmettere la presente deliberazione alla società partecipata dal Comune;

Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P..

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31/12/2019 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 e s.m.i. - Ratifica deliberazione della G.C. n. 160 del 30.12.2020

Proposta n.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato ncon D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente:

a) alla REGOLARITA' TECNICA:

FAVOREVOLE

CONTRARIO per i seguenti motivi

.....
Nichelino, 04.02.2021



IL DIRIGENTE DEL SERV. FINANZIARIO

b) alla REGOLARITA' CONTABILE:

FAVOREVOLE

CONTRARIO per i seguenti motivi

.....
Nichelino, 04.02.2021

IL RESPONSABILE DELLA P.O.